

**CAPITOLATO
LOTTO 3
POLIZZA
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI**

CONTRAENTE: ARPA PUGLIA
CORSO TRISTE , 27
70126 BARI
CF/P.IVA 05830420724

DURATA CONTRATTUALE : ANNI 3 (TRE)
DALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2017
ALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2017

RISCHIO ASSICURATO: INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

CIG: 71202865E2

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

CONTRAENTE:	l'A.R.P.A. Puglia.;
ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
COMPAGNIA	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
SCOPERTO:	la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
FABBRICATO	Le costruzioni, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, , le opere di fondazione od interrate, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pertinenze ai fabbricati, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricato, gli impianti elettrici fissi, ascensori e montacarichi, oltre ad altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali di proprietà della Contraente od occupati dalla stessa o da terzi, e dalla stessa Contraente a qualsiasi titolo detenuti, ovunque ubicati.
CONTENUTO (ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E MERCI):	a titolo esemplificativo e non limitativo: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, scrivanie, lampade, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi.
CONTENUTO-BENI MOBILI:	A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione: macchinari, impianti generali di servizio dei fabbricati, mobili, arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, gli impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), attrezzature, merci, elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche, apparecchi ad impiego mobile, valori, preziosi, mezzi di trasporto/sollevamento/traino iscritti e non al P.R.A., anche se situati all'aperto per loro natura. Sono compresi i beni di dipendenti, ospiti e terzi in genere, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o

	controversa.
CONTENUTO (MACCHINARI):	a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento e/o strumentali all'impianto medesimo), attrezzature, impianti di riscaldamento e telefonici.
CONTENUTO (ELABORATORI ELETTRONICI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE):	a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell'elettronica atta all'elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica ed eventuale svolgimento di attività didattica, attrezzature ed apparecchiature per analisi, rilevamenti, monitoraggi ambientali, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici ed in genere, fotocopiatori, personal computer, telefax, stampanti, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o da esso utilizzati presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso.
CONTENUTO (APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE):	apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, attrezzature per rilevamenti ambientali, ecc.
CONTENUTO (VALORI):	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mano dei dipendenti, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona Fede

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Società stessa tutte le circostanze necessarie alla valutazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del C.C.

Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. A.2 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. A.3 - Foro competente - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Foro competente, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

Art. A.4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.5 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha durata di anni tre e decorre dalle ore 24.00 del 30/09/2017 e termina alle ore 24.00 del 30/09/2020.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio del rateo iniziale di perfezionamento entro il sessantesimo giorno dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti. Le rate di premio, con scadenza annuale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. A.6 - Recesso in caso di sinistro e rescindibilità annuale

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa.

Inoltre, al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata.

Art. A.7 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio.

La statistica dei sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Art. A.8 - Limiti di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia

Art. A.9 - Variazione della persona del contraente

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. A.10 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. A.11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. A.12 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.13 - Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. A.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.15 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. A.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. A.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

-L'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i. , si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. A.18 - Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. A.19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto avverranno tramite PEC all'indirizzo _____

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:

- **INCENDIO**

definito come combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si auto estende o propaga;

- **FULMINE**

- **ESPLOSIONE**

definito come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con alta velocità;

- **SCOPPIO**

definito come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.

Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi.

- **IMPLOSIONE**

definita come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;

- **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

- **URTO VEICOLI STRADALI**

la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato danni materiali e diretti causati agli enti assicurati provocati da urto di veicoli, non appartenenti e non in uso all'Assicurato e/o al Contraente, in transito sulla pubblica via

- **FUMO GAS E VAPORI**

dovuti a guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati, oppure sviluppatasi a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nelle immediate vicinanze.

- **EVENTI SOCIO POLITICI**

scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto, rapina ed estorsione, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla.

Sono inoltre compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi. Per i danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo risarcimento pari al 60% di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto..

Sono esclusi i danni:

- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

● **ATTI DI TERRORISMO**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo. Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con un minimo € 20.000,00 ed un massimo risarcimento del 40% di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto. Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 1.500.000,00.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

● **EVENTI ATMOSFERICI**

uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza o intensità riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

Sono garantiti anche i danni causati da bagnamento che si dovesse verificare all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 ed un massimo risarcimento pari al 70% di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto.

Per impianti e serbatoi all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 2.000,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura, di Euro 50.000,00.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli indicati sopra.

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per

- temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

● TERREMOTO

La Società, a parziale deroga dell'Art B.2.- Esclusioni, punto 5) indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, così come specificate in Polizza - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di € 25.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascun fabbricato e relativo contenuto;
- l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.
- Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 1.000.000,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia

● FENOMENI ELETTRICI

Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui

all'art.1907 del Codice Civile.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 250,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per singolo fabbricato di € 26.000,00.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 50.000,00.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, agli impianti ed ai sistemi.

● ACQUA CONDOTTA

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua- esclusa acqua piovana- a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

Franchigia: € 500,00 per sinistro con il limite massimo di risarcimento pari ad € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il limite massimo di risarcimento è fissato in € 5.000,00 per singolo fabbricato assicurato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 50.000,00.

● FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE

Conseguente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, termici, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di € 500,00 ed un massimo risarcimento di € 30.000,00 per singolo fabbricato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 50.000,00.

● SPESE PER RICERCA GUASTI

in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00 e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1917 C.C. (Assicurazione Parziale) le spese sostenute per la ricerca nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia:

→ il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 500,00;

→ in nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro importo superiore ad € 5.000,00 per singolo fabbricato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 15.000,00

● INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto ad esclusione dei danni causati da:

- a. mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento.
- f. a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed un massimo risarcimento pari al 40% delle somme assicurate per singolo fabbricato assicurato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 1.000.000,00.

● **ONDA SONICA**

Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

● **AUTOCOMBUSTIONE**

Sono garantiti i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.

● **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

In entrambi i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

● **RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

● **RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, ARCHIVI E MATERIALE MECCANOGRAFICO**

La Società risponde del costo del materiale relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati da eventi risarcibili a termini di polizza.

Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 10% dell'importo indennizzabile per la partita "contenuto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C..

Inoltre la Società rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.

Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di € 10.000,00 senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di € 250,00 per evento.

● SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo rearsi necessarie.

Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 100.000,00 e non potrà superare il 10% dell'importo dell'indennizzo.

● ONORARI DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI E PERITI

La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente ne abbia l'obbligo, sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo

Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 5.000,00 con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa.

L'indennizzo per singolo sinistro sarà corrisposto con uno scoperto del 10%

● GUASTI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITÀ

Sono risarcite le spese comunque sostenute per guasti causati da ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre un danno garantito con la presente polizza.

● MAGGIORI SPESE

Sono risarcibili le maggiori spese, compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli.

Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 5.000,00.

Art. B.2 - Esclusioni

La Società assicuratrice non risarcisce i danni:

- 1) cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- 2) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- 3) verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
- 4) causati da energia nucleare e/o ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. Sono comunque coperti i danni causati dal normale uso di radioisotopi per scopo medico ed industriale;
- 5) determinati da cedimento, bradisismo, mareggiate, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- 6) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- 7) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- 8) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 9) frane, smottamenti, cedimenti del terreno;
- 10) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- 11) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 12) indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. B.3 - Beni Assicurati

Con il presente contratto si intendono assicurati:

- 1) i *fabbricati (definizioni nella Sezione Definizioni)* intendendosi per tali l'intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati:
 - a) di proprietà dell'Ente;
 - b) di proprietà di terzi e dell'Ente condotti in locazione, comodato, uso, o ovunque ci sia un interesse assicurativo;
- 2) il *contenuto (definizioni nella Sezione Definizioni)*, intendendosi per tale qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto 1) di proprietà dell'Ente o allo stesso in uso o in deposito da terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti, i veicoli in circolazione..

Art. B.4 - Denuncia di sinistro

I sinistri saranno denunciati per iscritto alla Società tramite PEC all'indirizzo _____ entro il termine di 15 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Ente ne sia venuta a conoscenza.

L'Ente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. B.5 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede L'Ente.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. B.6 - Mandato dei periti e degli arbitri

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti articoli;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

Art. B.7 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per danni ai fabbricati verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
 - a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
 - a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
- b) per i danni ai contenuti (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

- b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
- b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
- c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, arazzi, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
 - c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- d) per i danni da Ricorso Terzi, la somma che l'Ente deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
- e) per i danni di cui all'art.B.1 relativamente alle spese di demolizione e sgombero, onorari, spese fatte per ordine dell'autorità, maggiori spese e spese di restauro, l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

Art. B.8 - Determinazione dell'indennizzo per fabbricati di valore storico

A precisazione ed integrazione di quanto previsto all'art. B7 a.2) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti.

Art. B.9 – Materiale bibliografico

Relativamente al "materiale bibliografico" e patrimonio documentale in genere della Contraente si conviene che in caso di danni a volumi di opere bibliografiche, la Società compenserà soltanto il relativo valore proporzionale dei medesimi volumi rispetto al valore intero dell'opera danneggiata, salvo il caso in cui non fosse possibile trovare in commercio, entro tre mesi dal sinistro, i volumi da sostituire separatamente dal resto dell'opera.

In tal caso la Società compenserà il valore intero dell'opera danneggiata, acquisendo i volumi rimasti illesi.

La società risponde sino a concorrenza dell'importo massimo di € 200,00 per singolo volume.

Art. B.10 - Deroga alla proporzionale

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 15%.

Art. B.11 – Modalità per liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione firmato o del verbale di perizia definitiva.

L'importo dell'indennizzo è versato in contanti dalla Società all'Assicurato, salvo diversa indicazione di quest'ultimo, compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali di mora sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine del predetto periodo di 30 giorni.

Art. B.12 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto in questione non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. B.13 - Gestione delle vertenze

La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio

locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.

In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.

L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di quindici dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Art. B.14 - Somme assicurate

L'Assicurazione è prestata per le seguenti partite e somme assicurate:

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 8.000.000,00		€
2	Contenuto	€ 1.000.000,00		€
3	Ricorso terzi	€ 1.000.000,00		€

Si precisa che la MUR è pari ad € 3.500.000,00.